

di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 124/92 <sup>(2)</sup>, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio <sup>(3)</sup> modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92 <sup>(4)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n.

804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

#### *Articolo 2*

In caso di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3035/80 all'esportazione di una delle merci di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 570/88, il tasso di restituzione applicabile ai prodotti lattiero-caseari è quello risultante dall'utilizzazione di burro a prezzo ridotto, a meno che l'esportatore non fornisca la prova che la merce non contiene burro a prezzo ridotto.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU n. L 14 del 21. 1. 1992, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.